

**Dichiarazione
tra la Svizzera e la Gran Bretagna
sulla protezione reciproca
delle marche di fabbrica e di commercio²**

Fatta il 6 novembre 1880

(Stato 6 novembre 1880)

*Il consiglio federale svizzero
e*

il governo di Sua Maestà la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda,

Hanno, per la protezione reciproca delle marche di fabbrica e di commercio
ne due Stati,

di comune accordo adottato la seguente dichiarazione:

I cittadini o sudditi di ciascuna delle due parti contraenti godranno, nel territorio e nelle possessioni dell'altra parte i medesimi diritti quali sono accordati ai propri cittadini o sudditi, o quali potrebbero essere accordati in progresso di tempo ai cittadini o sudditi della nazione più favorita, in tutto quanto riguarda la protezione della proprietà delle marche di fabbrica e di commercio. Chi intende ottenere questa protezione, dovrà adempiere le formalità volute dalle leggi dei rispettivi Stati, delle quali formalità le parti contraenti si faranno reciproca comunicazione, colla riserva però del diritto di modificarle a seconda del tempo e del bisogno.

La presente dichiarazione avrà effetto col giorno in cui viene sottoscritta, e rimarrà in vigore finché l'una delle parti contraenti non avrà notificato all'altra di volersene ritirare.

In fede di che i sottoscritti a ciò debitamente autorizzati hanno firmato la presente dichiarazione e vi hanno apposto il sigillo delle loro arme.

Fatto a Berna, in doppio esemplare, il 6 novembre 1880.

Droz

C. Vivian

RU 5 238

¹ Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² La presente dichiarazione è parimenti applicabile alle Figi (RS 0.232.112.934.3).

